

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2955 del 25/06/2020
Oggetto	PRATICA FCPPA1122.RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA POZZO ESISTENTE FCA5472 E PASSAGGIO DA EXTRA DOMESTICO A DOMESTICO DEL POZZO FCA5473, LOCALITÀ VILLAFRANCA, COMUNE DI FORLÌ (FC) .CONCESSIONARIO:SAVINI LUCIANA AZ. AGR. USO: IRRIGUO AGRICOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3048 del 25/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA POZZO ESISTENTE FCA5472 E PASSAGGIO DA EXTRA DOMESTICO A DOMESTICO DEL POZZO FCA5473, LOCALITÀ VILLAFRANCA, COMUNE DI FORLÌ (FC)
CONCESSIONARIO: SAVINI LUCIANA AZ. AGR.
USO: IRRIGUO AGRICOLO
PRATICA FCPA1122**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 19122 del 28/12/2005**, con scadenza al 31/12/2007, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a **SAVINI LUCIANA AZ. AGR (C.F. SVNLCN47P70D704I P.IVA 02569740406)** con sede legale in via Plaustro n.3 in comune di Forlì (FC), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPPA1122 da destinarsi ad uso irrigazione agricola ed igienico assimilato per un prelievo massimo annuo di mc/a 1.540 mediante le seguenti risorse
 - pozzo (risorsa FCA5472) ubicata in comune di Forlì (FC), località Villafranca, distinto nel NCT di detto comune al fg. 28 mappale 21 (che a seguito di frazionamento è ora identificato come mapp. 369) di diametro di 1140 mm profondità pari a 42 mt e dotato di elettropompa sommersa della portata di 2 l/sec e potenza KW 1,5
 - pozzo (risorsa FCA5473) ubicata in comune di Forlì (FC), località Villafranca, distinto nel NCT di detto comune al fg. 28 mappale 21 (che a seguito di frazionamento è ora identificato come mapp. 369) di diametro di 1000 mm di profondità pari a 7 mt e dotato di elettropompa aspirante della portata di 1 l/sec e potenza KW 1,5;
- la **domanda di rinnovo senza varianti** della concessione FCPPA1122 per prelievo di acqua pubblica sotterranea presentata da SAVINI LUCIANA AZ. AGR (C.F. SVNLCN47P70D704I P.IVA 02569740406) per un quantitativo pari a 1.415 mc/a al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna in data 21/12/2007 ed acquisita al protocollo PG/2007/0328159 in corso di lavorazione e non ancora giunta agli atti finali ;

VISTA l'istanza presentata in data 01/10/2019 da SAVINI LUCIANA AZ. AGR (C.F. SVNLCN47P70D704I P.IVA 02569740406) assunta al protocollo n. PG/2019/151002 del 02/10/2019 e successiva integrazione prot.n. PG/2019/160071 del 17/10/2019 con la quale è richiesta la variante non sostanziale della concessione, in rinnovo dal 2007;

DATO ATTO che con la suddetta variante è richiesto:

- utilizzo del pozzo (risorsa FCA5472) per solo uso irriguo agricolo. Nell'istanza sono riportate le seguenti caratteristiche per tale pozzo: diametro di 1140 mm profondità pari a 42 mt, dotato di elettropompa sommersa della portata di 3 l/sec e potenza KW 1,47. I quantitativi richiesti per uso irriguo sono pari a 1.415 mc;
- trasformazione del pozzo (risorsa FCA5473) da extra domestico a domestico;

TENUTO CONTO che la richiesta di variante è motivata dal fatto che l'acqua del pozzo non è al momento utilizzabile ad uso igienico assimilato per l'abbeveraggio degli animali allevati nel capannone presente nella proprietà in quanto attualmente inagibile a causa di un incendio;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2020/90764 del 24/06/2020;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, si evince che il prelievo dal pozzo:

- insiste nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica-confinato superiore" (cod. 0610ER-

DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo buono;

- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderata";
- dati i valori di subsidenza in atto, la soggiacenza in deficit moderato e il trend piezometrico in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità elevata";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **REPULSIONE**. Trattandosi tuttavia di rinnovo con prelievo su un Corpo Idrico in stato quantitativo "Buono", lo stesso viene considerato COMPATIBILE, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con la prescrizione **dell'installazione del misuratore dei volumi emunti**;

VISTO il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n.33151/RA/14108 del 10/12/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/189461 che ha dichiarato che i terreni censiti catastalmente in Comune di Forlì, al foglio 28 mappale 368 e 369 risultano potenzialmente servibili dall'impianto in pressione denominato "Durazzanino" *"Nei terreni censiti al foglio 28 mappale 326, adiacente ai terreni di proprietà della ditta Savini Luciana Az.Agr. termina la linea L02 ACC 150 facente parte del predetto impianto, alla quale è possibile collegarsi, prolungandola fino ai mappali 368 e 369."*;

DATO ATTO che, a seguito del sopra richiamato parere del Consorzio di Bonifica della Romagna,

- con Nota PG/2019/192526 del 16/12/2019 è stata trasmessa al richiedente la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 assegnando allo stesso una tempistica di 10 gg per presentare eventuali osservazioni;
- Con Nota PG/2019/ 195320 del 19/12/2019 la Società ha trasmesso le proprie osservazioni al fine di motivare la necessità dell'uso del pozzo ad uso irriguo agricolo;
- con Ns. Nota PG/2020/14577 del 29/01/2020 la sopra richiamata Nota è stata trasmessa al Consorzio di Bonifica della Romagna per eventuali controdeduzioni in merito;
- con Nota Prot. n.4491/RA/2406 del 13/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/24316 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha comunicato che:
"(...) - non è del tutto vero che i terreni censiti al Foglio 30, mappale 2 del Comune di Forlì, di proprietà della medesima azienda, non sono attualmente potenzialmente servibili dall'impianto di Durazzanino, qualora l'azienda avesse la necessità di spostare le coltivazioni;
- *è effettivamente vero che il servizio erogato dal suddetto impianto potrebbe incorrere a cali di pressione e l'erogazione potrebbe essere turnata. Tutta via si sottolinea che negli ultimi anni i giorni in cui l'erogazione è stata turnata sono stati quasi nulli (...);"*

TENUTO CONTO che:

- nella concessione rilasciata nel 2005 e nel rinnovo richiesto nel 2007 era previsto anche l'utilizzo ad uso irriguo;
- nella Nota sopra riportata PG/2019/ 195320 del 19/12/2019 la Società ha comunicato " (...) il pozzo in oggetto veniva utilizzato negli anni addietro per l'abbeveraggio degli animali in allevamento (polli) fino al momento in cui un incendio ha mandato a fuoco il capannone avicolo. Ora l'azienda, non allevando, più chiede la variante da pozzo zootecnico a pozzo ad uso irriguo, per la coltivazione delle colture sopracitate... (...);

VALUTATO che:

- nelle more della definizione della situazione sopra rappresentata sia ammissibile acconsentire l'utilizzo del pozzo ad uso irriguo agricolo;

- **sia possibile concedere tale uso per una durata inferiore ai 10 anni massimi previsti dalla normativa vigente e nello specifico per 5 anni al fine di rivalutare l'effettiva possibilità di utilizzare l'impianto consorziale o modifiche delle coltivazioni;**

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti delle DGR n.1415/2016 e n.1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione agricola, per una quantità massima annua di mc. 1.415- inferiore al fabbisogno teorico pari a circa mc 2041- per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 02.00.00 come da istanza presentata;

RITENUTA ammissibile l'istanza di trasformazione del pozzo (risorsa FCA5473) da extradomestico a domestico ai sensi dell'art.35 comma 3 lettera a) del Regolamento Regionale 41/01;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 90,00 con bonifico bancario del 13/09/2019, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo con variante non sostanziale alla concessione;
- l'importo di € 250,00 con bollettino postale VCYL0082 del 19/06/2020 a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- i canoni fino al 2019 incluso;
- il canone di € 61,40 con bollettino postale VCYL0081 del 19/06/2020 per i canoni 2020-2024 ossia per l'intera durata della concessione secondo quanto stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015 ;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante sostanziale non sostanziale possa essere rilasciato ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rinnovare la concessione ordinaria** per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo-agricolo **FPPA1122** a favore di **SAVINI LUCIANA AZ. AGR (C.F. SVNLCN47P70D704I P.IVA 02569740406)** con sede legale in via Plaustro n.3 in comune di Forlì (FC). Il prelievo avviene dal pozzo esistente FCA5472 ubicato in località Villafranca in comune di Forlì (FC) nel NCT di detto comune al foglio 28 mapp. 369. La risorsa ha una profondità massima di 42,00 m dal piano campagna è dotato di elettropompa sommersa della portata di 3 l/sec e potenza KW 1,47;
2. **di concedere ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 35 del R.R. 41/2001 il cambio di destinazione d'uso del pozzo (risorsa FCA5473) da extradomestico a domestico.** Il pozzo, profondo m. 7 dal piano campagna, è ubicato in località Villafranca in comune di Forlì (FC) nel NCT di detto comune al foglio 28 mapp. 369;
3. **di iscrivere nell'elenco dei pozzi domestici del comune di Forlì la risorsa FCA5473;**
4. di fissare la quantità d'acqua massima prelevabile in **1.415 mc annui** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;

6. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2024**;
7. di stabilire in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.8 L.R. 2/2015, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
8. di fissare il **canone annuo in € 12,28** sulla base della normativa citata in premessa;
9. di fissare in **€ 61,40 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo azagsaviniluciana@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena-Area Est
* *Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo agricolo richiesta da SAVINI LUCIANA AZ. AGR (C.F. SVNLCN47P70D704I P.IVA 02569740406) - Pratica FCPPA1122

ART. 1

DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante la seguente risorsa:
 - pozzo FCA5472 ubicato in località Villafranca in comune di Forlì (FC) nel NCT di detto comune al foglio 28 mapp. 369 avente una profondità massima di 42,00 m dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della portata di 3 l/sec e potenza KW 1,47. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 740.308 e Y = 907.610);
2. L'acqua sotterranea da derivare è da utilizzare per uso irriguo agricolo.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2024**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per un volume complessivo annuo di mc. 1.415;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione nel pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tali cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, i nuovi cartelli sostitutivi.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, le risorse idriche oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaе concedente.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpaе concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpaе concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2024**.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.